

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.8-2023/CTS

I COMPITI DI VERIFICA DEL NOTAIO E L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DI ATTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CON PERSONALITÀ GIURIDICA

di Nicola Atlante e Francesco Cirianni

(Approvato dalla Commissione Terzo Settore il 3 marzo 2023 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 29 settembre 2023)

Abstract

Lo studio esplora l'ambito delle verifiche **a carico del notaio** in occasione della ricezione di atti DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE CON PERSONALITÀ GIURIDICA per i quali richieda poi L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE. Tali compiti comprendono la **verifica della sussistenza sostanziale delle condizioni di legge per l'iscrizione**. Al RUNTS rimangono invece attribuiti dalla legge **esclusivamente spazi di verifica formale**. Si indaga poi quale sia l'efficacia della iscrizione nei registri e quali compiti residuali la legge attribuisca all'appannaggio degli amministratori e dei soci. Si affronta infine, tenendo presenti le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione del 2016 in tema di controllo notarile degli atti societari, il problema del perimetro della responsabilità del notaio, traendo alcune conclusioni sulla sua responsabilità disciplinare.

Sommario: 1. Introduzione. 2. La verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione. 3. Lo spazio – esclusivamente di verifica formale – lasciato ai controlli del registro delle imprese e del Runts. 4. L'efficacia della iscrizione nei registri. 5. I compiti residuali degli amministratori e dei soci. 6. La sentenza della Corte di Cassazione del 2016 e il perimetro della responsabilità del notaio. 7. Conclusioni sulla responsabilità disciplinare del notaio

1. Introduzione

Si vuole con questo studio delineare l'ambito delle verifiche poste dal Codice del Terzo Settore (d'ora in poi "Cts") a carico del notaio che abbia: (i) ricevuto l'atto costitutivo di un Ente del Terzo settore (d'ora in poi "Ets") che aspiri all'acquisto della personalità giuridica o (ii) verbalizzato la delibera modificativa dello statuto di un Ets già dotato di personalità giuridica o (iii) verbalizzato la delibera modificativa dello statuto di un Ets non ancora dotato di personalità giuridica ma che intenda acquisirla, e che presenti la

richiesta di iscrizione dei suoi atti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi "Runts").

Dalla definizione del perimetro del suo controllo ovviamente discenderà la ampiezza della sua responsabilità.

Soccorre l'interprete il paragone con i compiti del notaio che riceva l'atto costitutivo o verbalizzi la modifica dello statuto di una società commerciale con personalità giuridica o che intenda acquisirla. Dal 2000 infatti – dopo la soppressione della omologa giudiziaria degli atti societari – spetta al notaio che ne chieda l'iscrizione nel registro delle imprese, previamente verificare la legittimità degli atti. Si consideri che la normativa degli Ets in molti punti è ricalcata su quella delle società di capitali e che un valido canone ermeneutico nel verificare una regola degli Ets può essere rappresentato dalle conclusioni raggiunte nella interpretazione dell'analogo istituto in tema di società di capitali. Non a caso si è da più parti rilevata la "societarizzazione" della disciplina degli enti del libro primo in generale e del terzo settore in particolare¹; ne consegue che alla stessa fattispecie legislativa deve corrispondere la medesima disciplina e, con le precisazioni che si faranno, la medesima responsabilità.

Questi gli articoli rilevanti per l'interprete:

1) Normativa societaria

Art. 2330 cod. civ.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

Art. 2331 cod.civ.

1. *Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.*

Art. 2436 cod. civ.

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro 30 giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione

¹ C. IBBA, *Codice del terzo settore e diritto societario*, in riv. soc. 2019, p. 62 ss; A FUSARO, *Gli enti del terzo settore nel codice introdotto dalla riforma*, in Liber Amicorum Pietro Rescigno, I, Napoli, 2018, p. 870.

nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste.

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pm, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.

2) Normativa disciplinare

Art. 28 primo comma n. 1 legge notarile

Il notaio non può ricevere atti: 1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Art. 138 bis legge notarile

Il notaio che chiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso Notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma numero 1, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, secondo comma, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

Art. 147 legge notarile

È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;

si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (1).

La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.

3) Normativa del terzo settore

Art. 22 Cts

1. omissis

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

4 e 5. Omissis

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.

Ad una prima lettura, **analogie** tra la normativa societaria e quella del terzo settore si riscontrano immediatamente in tema di:

- **verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione;**
- **spazio – esclusivamente di verifica formale – lasciato ai controlli del registro delle imprese e del Runts;**
- **efficacia della iscrizione nei registri;**
- **compiti residuali degli amministratori e dei soci.**

Si vogliono esaminare questi aspetti partitamente. Si dirà poi della influenza delle conclusioni raggiunte dalla recente (ma non così tanto recente, come si vedrà)

posizione assunta dalla Cassazione nell'ambito delle verifiche degli atti societari spettanti al notaio.

2. La verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione.

Art. 2436 primo comma: *“Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro 30 giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese”*

Art. 22 secondo comma: *“Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente..... deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.”*

Art. 22 sesto comma, in tema di modifiche statutarie degli Ets: *“ Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3.”*

Manca nel codice civile la descrizione dei compiti del notaio che riceva e poi iscriva l'atto costitutivo di una società di capitali. Si è tradizionalmente ricercata la spiegazione nella natura contrattuale dell'atto costitutivo (contratto associativo) e nella diretta applicazione della regola dell'art. 28 l.not, in base alla quale il notaio non può ricevere atti contrari alla legge. Da questo punto di vista la tecnica redazionale adottata dal legislatore del terzo settore vale a dar conto del perché i compiti del notaio che riceva un atto costitutivo di Ets che aspiri al riconoscimento della personalità giuridica siano stati invece puntualmente ed espressamente delineati. L'unico articolo 22 contiene infatti la disciplina sia della costituzione dell'ente sia della modifica del suo statuto, mentre per le società di capitali i due momenti sono distinti e trattati diversamente.

Le motivazioni di tale soluzione vanno ricercate nel fatto che l'atto costitutivo potrebbe essere perfettamente legittimo sotto il profilo civilistico, ma essere carente sotto il profilo dei requisiti perché l'ente possa essere riconosciuto come Ets e quindi iscritto nel Runts. In sede di costituzione, si viene quindi a creare un doppio binario di valutazione da parte del Notaio:

- preventiva (e quindi soggetta all'art. 28 L. Not) per gli aspetti relativi alla legittimità dell'ente costituendo sotto il profilo della conformità alle disposizioni del codice civile;
- successiva, secondo lo schema tipico delle società per gli aspetti relativi alla verifica dei requisiti per l'iscrizione al Runts.²

A queste conclusioni era già giunto lo studio CNN 104/2020³, per il quale *nel sistema del libro V del codice civile il notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo di una società di*

² Sembrano propendere per una lettura in termini di solo controllo preventivo ex art. 28 L.Not. D. BOGGIALI e M.N.IANNACONE, *I controlli e la pubblicità delle deliberazioni di adeguamento*, in *Gli adeguamenti statutarie e il diritto transitorio del terzo settore*, a cura di G. Abbate, Milano, 2021, p. 141.

capitali deve procedere alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese nel termine di dieci giorni, stante che il cosiddetto “controllo di legalità” rientra tra le attività preventive al ricevimento dell’atto stesso (che il notaio dovrà rifiutare di ricevere ogniqualvolta lo ritenga non conforme a legge e, pertanto, non iscrivibile nel registro delle imprese), mentre il notaio che abbia ricevuto l’atto costitutivo di un’associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, deve depositarlo entro venti giorni presso il competente ufficio del Runts, richiedendone l’iscrizione, solo se ed in quanto abbia verificato “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge” per la costituzione dell’ente (ed in particolare quelle relative alla natura di Ets ed al patrimonio minimo).

Nel sistema del Cts, quindi, viene concesso al notaio che riceve l’atto costitutivo uno “spatium deliberandi”, del tutto analogo a quello previsto in materia di società di capitali per il verbale contenente le modifiche statutarie (art.2436 c.c.)... può ritenersi che la ragione della diversa disciplina, rispetto a quanto previsto per le società di capitali, vada ricondotta al fatto che il Cts prescrive specifici requisiti di contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto degli Ets con personalità giuridica, ulteriori ed in alcuni casi diversi rispetto a quelli previsti dal libro primo del codice civile in relazione agli enti associativi riconosciuti ed alle fondazioni che non intendano ottenere l’iscrizione nel Runts. Conseguentemente, quando l’atto costitutivo e lo statuto di un ente (associazione o fondazione che sia) abbia i requisiti previsti dall’art. 16 codice civile, il notaio non potrebbe rifiutare la stipula, ma ciò potrebbe non essere sufficiente ad integrare gli ulteriori elementi richiesti affinché l’ente assuma la qualifica di Ets con l’iscrizione nel Runts.

In pratica, la funzione di adeguamento ed il controllo di legalità preventivo impongono al notaio di rifiutare la stipula solo quando l’atto costitutivo sia carente dei requisiti (minimi) previsti dal codice civile, mentre l’assenza degli (ulteriori) elementi costitutivi indicati dal Cts non legittimerebbe il rifiuto di stipula, imponendo invece di non procedere all’iscrizione nel Runts.

Per quanto riguarda la verbalizzazione delle **modifiche statutarie** degli Enti del terzo settore il medesimo studio CNN 104/2020, rileva che: come già evidenziato, analogamente a quanto previsto per le società di capitali, **il notaio che abbia ricevuto il verbale dell’organo competente a deliberare le modifiche statutarie di un Ets con personalità giuridica è tenuto a verificare “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge”, provvedendo a depositarlo entro venti giorni nel competente ufficio del Runts. Il contenuto del controllo notarile è in tutto e per tutto analogo a quello previsto dall’art. 2436 codice civile, così come il compito dell’ufficio del Runts deve limitarsi alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata dal notaio (art. 22, comma 2, Cts), provvedendo all’iscrizione richiesta entro i successivi 60 giorni.**

Diversamente dal sistema delle società di capitali e del Registro delle Imprese, come per l’iscrizione dell’atto costitutivo degli Ets nel Runts, anche in relazione alle modifiche

³ N. ATLANTE, G. SEPIO, E.M. SIRONI, *Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore*, Commissione Studi d’Impresa, Studio n. 104-2020/I CNN del 11 giugno 2020.

statutarie degli Ets opera l'istituto del silenzio-assenso, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 Cts.

All'iscrizione nel Runts consegue l'efficacia delle modifiche statutarie, in analogia a quanto previsto per le società capitalistiche dall'art. 2436, quinto comma, c.c., potendosi anche in questo caso fare ricorso al meccanismo della *condicio iuris* nell'applicazione dell'art. 22, comma 6, Cts.

Alla luce del rinvio contenuto nel comma 6 dell'art. 22 Cts, qualora il notaio che ha ricevuto il verbale dell'assemblea (o dell'organo competente per le fondazioni Ets) non ritenga sussistenti le condizioni richieste dalla legge, egli deve astenersi dal richiedere l'iscrizione nel Runts della relativa deliberazione, dandone avviso "tempestivamente e non oltre trenta giorni" agli amministratori dell'ente, i quali possono nei successivi trenta giorni domandare in proprio l'iscrizione della delibera. Il relativo potere di iniziativa compete anche ai singoli associati.

Opera, in quest'ipotesi, il principio del silenzio-rifiuto, che si verifica qualora l'ufficio del Runts non provveda entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Si tratta allora di stabilire in cosa consiste la verifica delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione (o la modifica) dell'ente Ets secondo le disposizioni del Cts come richiesto dall'art. 22; per fare questo occorre recuperare, come detto, il dibattito in tema di "omologa" societaria e gli approdi in quell'ambiente raggiunti visto che le discipline (societaria e del terzo settore) sono in gran parte sovrapponibili.

Potrebbe soccorrere la vecchia distinzione, in voga ai tempi della omologa giudiziaria degli atti societari, tra cause di nullità (che comportavano il diniego di omologa) e cause di annullabilità della delibera (che al contrario non potevano essere sindacate dal giudice dell'omologa).

Dopo la riforma societaria del 2003 sembrerebbe essere stato però adottato il criterio di più ampio respiro della "conformità a legge". Da un lato in questo senso depone la lettera dell'articolo 2436 e dall'altro si deve considerare lo svilimento ad opera del legislatore del 2003 delle cause di invalidità degli atti (tutela reale) in favore del rimedio approntato dal risarcimento del danno (tutela obbligatoria).

La conformità a legge deve allora essere inquadrata nel sistema degli elementi tipologici non derogabili, che valgono ad individuare e caratterizzare le singole società e, come si dirà, i singoli enti del terzo settore.

Vista la sovrapponibilità delle due discipline si può affermare che il notaio richiesto di valutare la modifica statutaria è dunque chiamato a verificare la ricorrenza in concreto degli elementi tipologici propri dell'Ets.

Se questo è vero, allora rimangono fuori dal perimetro della sua verifica tra gli altri tutti gli aspetti procedurali (regolarità della convocazione della adunanza, verifica delle deleghe) che invece la Cassazione del 2016 (che sarà esaminata appresso) in materia societaria sembra includere nella verifica di conformità e porre a carico del notaio.

3. Lo spazio – esclusivamente di verifica formale – lasciato ai controlli del registro delle imprese e del Runts.

Art. 2330 terzo comma: *“L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.”*

Art. 2436 secondo comma: *“L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.”*

Art. 22 secondo comma: *“L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso”.*

Le norme sono perfettamente sovrapponibili e non è in alcun modo revocabile in dubbio che il compito spettante agli uffici dei registri sia di verifica formale. Infatti, come già notato nello studio CNN 104/2020, il ruolo dell’ufficio del RUNTS, per il caso di Ets dotati di personalità giuridica o che aspirino al riconoscimento della personalità giuridica, è il *medesimo ruolo affidato al Registro delle imprese, in relazione alla costituzione delle società di capitali, limitato alla mera verifica della “regolarità formale” della documentazione prodotta.*

Giova, in proposito, ricordare come dal raffronto del testo degli articoli 2330 e 2436 c.c. (ove si parla di verifica della regolarità formale) con quello dell’art. 2189, comma 2, c.c. (ove si parla, invece, di accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione), emerge con evidenza la differenza qualitativa del controllo che compete al Registro delle imprese nelle due ipotesi: nel caso in cui la verifica delle condizioni previste dalla legge sia affidata al notaio, infatti, è inibita all’ufficio qualsiasi verifica che non si ricolleggi all’atto quale documento, ovvero all’accertamento che l’atto o il fatto di cui si chiede l’iscrizione rientri nel novero di quelli per i quali è prevista la pubblicità, o alla completezza della documentazione, ovvero, ancora, alla competenza territoriale dell’ufficio del registro delle imprese.

Ebbene, in perfetta analogia alla disciplina delle società di capitali, deve essere sottolineata anche nel Cts la differente locuzione usata dal legislatore con riferimento ai generali controlli affidati all’ufficio del Runts in relazione alle domande di iscrizione degli Ets (art. 47, comma 2: “L’ufficio... verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice”), rispetto a quelli previsti riguardo alle domande relative agli Ets con personalità giuridica, per i quali la verifica di legalità e quella patrimoniale sono affidate esclusivamente al notaio, mentre l’ufficio del Runts deve limitarsi a verificare “la regolarità formale della documentazione” (art. 22, comma 2, Cts).

Occorre tuttavia esaminare le **ipotesi pratiche** in cui la verifica della completezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione della sua regolarità formale possa sovrapporsi al controllo già svolto dal notaio.

L’ufficio non potrà ingerirsi sulla formazione della volontà dei costituenti, del fondatore o assembleare, né sulla legittimità del relativo procedimento, né potrà sindacare l’attestazione del notaio circa la consistenza del patrimonio dell’ente, una volta che la stessa sia corredata della documentazione richiesta.

Dubbi circa la possibile sovrapposizione potrebbero sorgere per le attività previste in atto che l'ente si propone di svolgere ai sensi dell'art. 5 del Cts, qualora queste non siano individuate con precisione *ictu oculi*, ovvero per l'assenza di indicazioni espressamente previste dalla legge (ad esempio in tema di nomina degli organi). Di sicuro non potrà, invece l'ufficio richiedere l'integrazione della disciplina quando la stessa sia ricavabile dal testo normativo e non vi sia un'espressa volontà derogatoria espressa in atto.

Nessuna valutazione sembra essere rimessa all'ufficio del Runts sul concreto atteggiarsi di clausole statutarie spettando tale verifica di conformità a legge al solo notaio.

Riprendendo gli approdi della dottrina e della giurisprudenza⁴ in tema di poteri del registro delle imprese (anch'essi, come detto, espressamente limitati agli aspetti formali) si può affermare che nell'ambito del controllo qualificatorio da parte dell'ufficio del Runts in sede di verifica delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, non rientri la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto, spettandogli soltanto la formale verifica della corrispondenza dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto salvo che l'illegittimità renda l'atto tale da non essere palesemente nemmeno riconducibile alla categoria proposta⁵.

Si tratta, dunque, di un controllo meramente formale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili *prima facie* e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge.

L'ufficio del Runts non ha, quindi, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto degli atti da iscrivere nel registro medesimo essendo piuttosto tenuto all'iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale. Per regolarità formale deve, pertanto, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell'atto (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

4. L'efficacia della iscrizione nei registri.

Art. 2331 primo comma: *“Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.”*

Art. 2436 quinto comma: *“La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.”*

⁴ Magliulo, Il ruolo del registro delle imprese nella riforma societaria, in *Notariato* 2005, pp. 50 ss.; Trib. Napoli 27 giugno 2013, Trib. Roma 15 aprile 2015, Trib. Roma 12 gennaio 2018, Trib. Milano 29 luglio 2019.

⁵ La circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro demanda all'ufficio del RUNTS in primo luogo l'accertamento della “regolarità formale dell'istanza” e successivamente “la verifica della sussistenza delle condizioni previste “dal CTS, con esclusione di qualsiasi discrezionalità amministrativa “in quanto il procedimento deve mantenersi entro i confini dell'attività di accertamento.”.

Art. 22 sesto comma: *“Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”*

Si ricorda che per le società di capitali l'efficacia dell'iscrizione dell'atto costitutivo è costitutiva dell'acquisto della personalità giuridica e che generalmente non sono ammesse società di capitali irregolari mentre lo stesso non potrebbe dirsi per gli Ets che (ad eccezione delle fondazioni) ben possono esistere prima dell'acquisto della personalità giuridica quali enti del terzo settore non riconosciuti.

A volere leggere le norme in senso formale e letterale, si potrebbe ricavare che le iscrizioni producono effetti costitutivi e che dunque in assenza di iscrizione l'atto non produce alcun effetto, nemmeno prodromico o interno.

Tuttavia, sembra accettabile sostenere, con la miglior dottrina, che **l'iscrizione funzioni come condicio iuris**, con efficacia retroattiva al momento della adozione della delibera e riconoscere quindi l'esistenza di conseguenze immediate rispetto alla adozione della modifica.

L'efficacia della iscrizione delle delibere modificative di società e Ets pare in conclusione essere la stessa.

5. I compiti residuali degli amministratori e dei soci.

Art. 2330 secondo comma: *“Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.”*

Art. 2436 terzo e quarto comma: *“Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.*

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pm, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.”

Art. 22 terzo comma: *“3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.”*

In assenza di una espressa previsione come quella degli artt. 2188 ss. c.c. ed ai sensi dell'art. 47 VI comma del Cts **contro il diniego** (anche tacito) dell'ufficio del Runt **l'autorità competente a decidere sul ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale** competente per territorio.